

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-151 del 13/01/2017
Oggetto	Concessione area demaniale per l'attraversamento dell'alveo del Rio Tombarelle, in località Borgo Tuliero del comune di Faenza, con un ponticello in legno ad utilizzo pista ciclopedonale - Comune di Faenza - procedimento RA16T0005
Proposta	n. PDET-AMB-2017-169 del 13/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tredici GENNAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: Concessione area demaniale per l'attraversamento dell'alveo del Rio Tombarelle, in località Borgo Tuliero del comune di Faenza, con un ponticello in legno ad utilizzo pista ciclopedonale - Comune di Faenza - procedimento RA16T0005

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO che il Comune di Faenza, con sede a Faenza in Piazza del Popolo 31, C.F. 00357850395, con istanza prot. 10512 del 31/03/2016 corredata degli allegati tecnici-amministrativi, come integrata con nota prot. 10512 del 31/03/2016, registrate al protocollo del STB Romagna il 31.03.2016 rispettivamente con il n. 226688 e con il n. 226709, ha chiesto la concessione per l'attraversamento dell'alveo del Rio Tombarelle, in località Borgo Tuliero del comune di Faenza, con un ponticello in legno della lunghezza di circa m. 20 ad utilizzo pista ciclopedonale per il collegamento dalla particella privata 348 censita al foglio 207 alla particella privata 394 censita al foglio 191 del Catasto del Comune di Faenza avviando il procedimento amministrativo RA16T0005;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04" e in particolare il punto e) del deliberato nel quale è stabilito che le concessioni rilasciate agli enti locali sono esentate dal pagamento del canone;

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al nullostà idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 192 del 29.06.2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni;
- che l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, su richiesta della Struttura Autorizzazione e

Concessioni del 02.08.2016 - PGRA/2016/9432, con determinazione n. 1696 del 13/10/2016, trasmessa con nota PC.2016.29508 del 20/10/2016 (registrata a protocollo Arpae PGRA/2016/13172 del 24/10/2016), ha rilasciato il nullaosta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 13/2015 subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni particolari per il rispetto dell'esigenza di tutela della funzionalità idraulica;

- che l'occupazione prospettata, come regolata nel disciplinare e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nel suddetto nullaosta idraulico, è ritenuta ammissibile in relazione alle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati nonché di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004;
- che gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;

PRESO ATTO che il richiedente con nota registrata a PGRA/2016/16010 del 23/12/2016 ha trasmesso il disciplinare sottoscritto per accettazione e l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 16.12.2016, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, che l'occupazione richiesta sia compatibile con la normativa sopra richiamata e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare la concessione alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare e nel rispetto di quanto stabilito nel nullaosta idraulico dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare al Comune di Faenza, con sede a Faenza in Piazza del Popolo 31, C.F. 00357850395, la concessione per l'attraversamento dell'alveo del Rio Tombarelle, in località Borgo Tuliero del comune di Faenza, con un ponticello in legno della lunghezza di circa m. 20 ad utilizzo pista ciclopedonale per il collegamento dalla particella privata 348 censita al

foglio 207 alla particella privata 394 censita al foglio 191 del Catasto del Comune di Faenza, procedimento amministrativo RA16T0005;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente, nel rispetto inoltre delle prescrizioni, obblighi e condizioni riportate nel nullaosta idraulico rilasciato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con determinazione n. 1696 del 13/10/2016;
3. di comunicare al destinatario il presente provvedimento, trasmettendo nel contempo inoltre la determinazione n. 1696/2016 relativa al nullaosta idraulico;
4. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA16T0005 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore del Comune di Faenza C.F./P.IVA 00357850395, con sede a Faenza, in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- La concessione ha per oggetto l'attraversamento dell'alveo del Rio Tombarelle in località Borgo Tuliero del Comune di Faenza, con un ponticello in legno della lunghezza di circa m 20 ad utilizzo pista ciclopedonale per il collegamento dalla particella Privata 348 censita al Foglio 207 alla particella privata 394 censita al Foglio 191 del medesimo comune di Faenza.
- La realizzazione delle opere e l'occupazione demaniale avverranno in conformità agli elaborati tecnici depositati presso il Servizio concedente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni sotto riportate.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha efficacia dal giorno di emanazione del provvedimento e durata sino al 31.12.2034.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. La concessione, avendo per oggetto un'occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionale a carattere non lucrativo dell'Ente locale, è esente dal pagamento canone ai sensi della DGR 895/2007, e perciò anche dalla cauzione.
2. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E D'ESERCIZIO

1. L'esecuzione delle opere è soggetta alle condizioni e prescrizioni dettate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nel nullaosta idraulico rilasciato ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 con determinazione dirigenziale n. 1696 del 13/10/2016.
2. L'Agenzia regionale competente ha facoltà di sorvegliare lo svolgimento dei lavori e di prescrivere in ogni momento le misure che riterrà opportune per la miglior tutela del regime e della sicurezza del corso d'acqua, senza che per questo

venga meno, per il Concessionario, la responsabilità della costruzione, della manutenzione e dell'esercizio dei manufatti ammessi con la concessione.

- 3 Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a propria cura e spese a svolgere, in modi e tempi approvati dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica, il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse occultare o mettere in pericolo l'opera, ovvero interferire con il suo esercizio, compresa la rimozione dei rami caduti.
4. Il Concessionario è tenuto alla tempestiva rimozione e asportazione dall'ambito fluviale di detriti, legname e altri materiali che, intercettati dal manufatto, possono costituire maggiore ostacolo al deflusso delle acque. I sedimenti accumulatisi a seguito delle piene a ridosso del manufatto dovranno essere invece rimossi dal Concessionario e restituiti a valle delle opere, in modi e tempi approvati dall'Amministrazione concedente.
5. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica per la circolazione fanno carico al Concessionario, al quale spetta pure determinare i sovraccarichi massimi ammissibili sulle strutture e di conseguenza limitare o impedire il transito al fine di evitare cedimenti e altri danni.
6. Il Concessionario assume l'obbligo di vigilare sullo stato delle opere e sulle condizioni di piena del corso d'acqua, al fine di adottare le misure idonee e necessarie alla limitazione o interdizione del passaggio.
7. Il Concessionario ha l'obbligo di costruire e di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali.
8. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alle opere ammesse dovrà essere preventivamente approvata dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile).

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Agenzia concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.
2. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione.
3. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva dei danni connessi all'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione

delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza.

4. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso al personale delle Agenzie regionali e delle imprese incaricate con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto, per attività di sorveglianza, rilievi e interventi sulle opere idrauliche.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni di origine idraulica, quali alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, cedimenti spondali e mutamento dell'alveo, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito demaniale.
6. La Regione, le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere ammesse con la concessione qualora il Concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree circostanti.
7. I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione pubblica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
8. La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione dovranno essere indicati sul posto, a cura del Concessionario, su una tabella identificativa ubicata come da prescrizione dell'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica.
10. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei diritti inerenti i terreni serviti dal guado, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.
11. La concessione potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004.
12. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati

dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

13. La concessione è soggetta alle condizioni di decadenza di cui all'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
14. La concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.